



# COMUNE DI CORDENONS

*Medaglia di Bronzo al V.M.*

*Provincia di Pordenone*

**Registro Generale n. 20**

**COPIA**

**ORDINANZA N. 10 DEL 15-05-2017**

**Ufficio: ECOLOGIA**

**Oggetto: Disciplina di accesso dei cani nelle aree verdi della città.**

**Persona o Ditta alla quale viene notificata l'ordinanza:**

Al Comando della Polizia Locale di Cordenons  
Alla Stazione CC. di Cordenons  
All'Ufficio Manutenzioni  
All'Ufficio Lavori Pubblici  
All'Ufficio Tutela Ambiente  
Al Settore Segreteria Comunale

LORO SEDI

All'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "F.O."– Settore Veterinario di  
Pordenone - Via della Vecchia Ceramica, 1 – Pordenone

Servizio Foreste e Corpo Forestale della Regione Friuli Venezia Giulia – via  
Sabbadini, 31 – Udine

In divulgazione

**IL SINDACO**

Visto l'art. 21 della L.R. 20/2012 "Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche"  
e successive modifiche, che stabilisce:

1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e spiagge libere; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
- 1 bis. L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante le spiagge date in concessione è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.
4. I comuni possono, nell'ambito dei giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti d'acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
- 4 bis. Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
- 4 ter. E' consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionali; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportino. Il detentore che conduce animali di affezione su mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L'animale può essere allontanato, senza diritto di rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.
- 4 quater. L'accesso degli animali d'affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali, accreditate anche dal servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.

Ritenuto necessario, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 21, rivalutare l'accesso ai cani nelle aree verdi della città;

## **INDIVIDUA**

## **A. AREE SGAMBATURA CANI**

In tali aree i cani devono essere tenuti al guinzaglio (non estensibile lungo max mt. 1,5) qualora l'area non sia recintata, ovvero liberi qualora invece l'area sia recintata.

Quelli che possono determinare danno o disturbo agli altri frequentatori, debbono mantenere la museruola.

Le persone che conducono i cani in quest'area devono vigilare che nessun danno venga portato a persone, altri animali o cose.

I conduttori dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e poi gettarli negli appositi contenitori.

Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che il/i cancello/i siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

I cani non possono essere lasciati incustoditi e devono essere costantemente vigilati dagli accompagnatori che sono responsabili di eventuali danni causati ad altri cani, a cose e persone lasciando completamente sollevato il Comune di Cordenons.

Non devono essere introdotti cani aggressivi.

Non devono essere introdotte cagne in calore.

Entrando ed uscendo dall'area l'animale deve essere al guinzaglio e con la museruola a disposizione.

E' vietato l'accesso ai cani soggetti a patologie contagiose.

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.

Possono essere introdotti solo cani microcippati, registrati e con medaglietta (con numero di telefono del proprietario).

L'orario di fruizione dell'area è tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 22.00

Le aree di sgambatura cani presenti nel territorio comunale sono:

- *Area verde della Goetta (recintata)*

## **B. AREE VERDI DOVE L'ACCESSO DEI CANI E' CONSENTITO SOLO CON GUINZAGLIO**

In queste aree i conduttori dei cani devono usare il guinzaglio ed avere la museruola al seguito:

- Area verde viale Dolomiti (fronte strada)
- Aree verdi della Goetta
- Area verde via E. De Piero
- Area verde via R. Sartori
- Area verde Palazzetto dello Sport via Avellaneda
- Area verde Centro Culturale Aldo Moro e Sala Consiglio
- Area verde Rampogna
- Area verde via Manias
- Area verde via S. Mauro
- Area verde via Garibaldi "Roggia Mussila"

- Area verde via Ponte del Vado
- Area verde via S. Pietro-via S. Francesco
- Aree verdi Piazza della Vittoria
- Area verde Piazza AVIS-AIDO
- Area verde via L. Dal Bon
- Area verde via IV Novembre
- Area verde via S. Giovanna d'Arco
- Aree verdi via M. Cervino-via del Tramit
- Area verde via Nannavecchia
- Aree verdi parcheggio Makò
- Area verde via Risorgimento
- Aree verdi parcheggio via Togliatti
- Aree verdi parcheggio piscina
- Area verde via Vecellio
- Aree verdi PIP via Chiavornicco-Amman
- Aree verdi PIP via Br. Foenis-Calipari
- Aree verdi via del Monè
- Area verde via della Filanda (fronte Tomas Tai)
- Area verde via Fratelli Bandiera
- Area verde via Curiel
- Aree verdi Dream Village
- Area verde via Bellasio (vicino Dream Village)
- Area verde via Bellasio (confine con PN)
- Area verde del Parareit
- Area verde via Carli
- Area verde via Sclavons (lato cond. De Amicis)
- Aree verdi via Salvo d'Acquisto
- Area verde centro giovani/anziani
- Area verde retrostante Caserma Carabinieri (su via della Filanda)

**C. AREE VERDI DOVE L'ACCESSO DEI CANI E' CONSENTITO SOLO CON GUINZAGLIO E SOLO NEI PERCORSI PEDONALI (guinzaglio non estensibile lungo max mt. 1,50 e museruola al seguito)**

- Area verde "Parco Robinson"

#### **D. AREE VERDI IN CUI E' VIETATO L'ACCESSO CON I CANI**

In queste aree l'accesso è vietato in quanto destinate al gioco per i bambini o attrezzate per particolari scopi (comma 2 art. 21 L.R. 20/2012):

- Area verde via Dolomiti-via Pal Piccolo "Tramit"
- Area verde via Isonzo-via Monte Pasubio
- Area verde via F. Petrarca
- Area verde via A. Volta-via Nogaredo
- Area verde via C. Roman- via Magellano
- Area verde via E. Riosa
- Area verde via Maestri del Lavoro
- Area verde via IV Novembre ( affaccio su via Portolana)
- Area verde via del Cason
- Area verde via Palladio
- Area verde via Giotto
- Area verde via Aquileia
- Asilo nido
- Autoparco comunale

#### **ORDINA**

A tutti i cittadini e a tutti i fruitori dei parchi e/o aree verdi di rispettare il presente provvedimento prescrivendo, inoltre, a tutti i proprietari/conducenti dei cani l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dai propri animali in tutti i luoghi pubblici.

Sono esenti dal presente provvedimento i cani guida per ciechi, i cani dei conducenti diversamente abili qualora impossibilitati, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Nelle aree verdi accessibili ai cani, ove siano presenti dei giochi per bambini, gli animali devono essere tenuti a debita distanza dagli stessi in modo da evitare il rischio di un contatto con i bambini.

I cani devono essere condotti in modo tale da non arrecare disturbo agli altri animali presenti all'interno dei parchi ed aree verdi.

La presente ordinanza revoca le precedenti ordinanze in contrasto con questo provvedimento.

Restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative ove già sancito da leggi e altri regolamenti vigenti, la violazione di ciascuna delle norme di comportamento previste nella presente ordinanza, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 60,00 a Euro 300,00**, visto l'art. 21 della L.R. 20/2012, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4.

Nelle aree interdette ai cani o comunque, dove l'accesso dei cani è limitato, verrà apposta idonea segnaletica.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione, da chiunque ne abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, eccesso di potere o per violazione della legge.

La presente ordinanza entra in vigore il 01 giugno 2017.

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Emanuela Del Bianco - Responsabile Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio - Piazza della Vittoria, 1 - piano 2° - stanza 26 - Tel. 0434 - 586.991.

La Polizia Locale e Forestale Regionale, gli organi di vigilanza di cui dispongono le ASS nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

**IL SINDACO  
DELLE VEDOVE Andrea**

Il Resp.le del procedimento o sostituto DEL BIANCO EMANUELA  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.